

Le novità della Legge di Bilancio con riferimento ai bonus edilizi e al mondo agricolo

Annibale Dodero Associate Partner Leo Associati

21 gennaio 2022

Elenco delle misure riguardanti l'Agricoltura previste dalla legge di Bilancio 2022

Le disposizioni
della legge di
bilancio 2022 che
interessano il
mondo agricolo

In questo mio intervento ritengo di far cosa utile ricordando, in modo molto sintetico, quali interventi sono previsti dalla legge di Bilancio 2022 in favore del settore dell'Agricoltura.

L'elencazione è tratta dalla Documentazione per l'esame Parlamentare che è reperibile su sito del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati alla voce **Quadro di sintesi degli interventi - Testo approvato dal Senato** - Ed. provvisoria → per ogni intervento è riportato il comma o i commi di riferimento.

A seguire darò conto delle novità intervenute in tema di bonus edilizi a partire dal Superbonus del 110 per cento.

Le disposizioni
della legge di
bilancio 2022 che
interessano il
mondo agricolo

- **Estensione fino al 2022** dell'**esenzione ai fini Irpef** - già prevista per gli anni 2017- 2021 - dei **redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (**comma 25**).
- **Proroga fino al 2024** della detrazione fiscale del **bonus verde** (sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione e di altri interventi ivi indicati, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 205 del 20179 (**comma 38**).
- **Rifinanziamento del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti**, per **2 milioni di euro**, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (**comma 719**).

Le disposizioni
della legge di
bilancio 2022 che
interessano il
mondo agricolo

- Autorizzazione di **spesa di 5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per sostenere le attività di ricerca svolte dal CNR per il **contenimento della *Xylella fastidiosa*** (comma 325).
- Previsione della possibilità di procedere al **reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti** anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate (comma 764).
- Istituzione, presso il MIPAAF, del "**Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati**", con una dotazione di **1 milione** di euro l'anno 2022 (commi 826 e 827).

Le disposizioni
della legge di
bilancio 2022 che
interessano il
mondo agricolo

- Istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, di un "**Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive**", con una dotazione finanziaria di **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (**comma 502**).
- Previsione del **divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione** di visoni, volpi, cani procione e cincillà e di animali di qualsiasi **specie utilizzati per ricavarne pelliccia** ed istituzione, presso il MIPAFF, di un **Fondo**, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 volto a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia (**commi 980-984**).

Le disposizioni
della legge di
bilancio 2022 che
interessano il
mondo agricolo

- Istituzione di un "**Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo-climatici** alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 (**commi 515-519**).
- **Proroga** dal 31 dicembre 2021 al **31 dicembre 2022** del **termine finale** per effettuare le **nuove iscrizioni nella previdenza agricola** per poter fruire della disposizione che ha riconosciuto l'esonero contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del versamento del 100 per cento dell'accredito in favore dei **coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali** con età **inferiore a quarant'anni** (**comma 520**).

Le disposizioni
della legge di
bilancio 2022 che
interessano il
mondo agricolo

- Autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il **2022** da trasferire all'ISMEA per l'effettuazione di **interventi finanziari in società**, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura **soggetti alla politica comune dell'agricoltura e della pesca dell'UE** nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole cosiddette connesse (**comma 521**).
- Autorizzazione, **in favore di ISMEA**, della spesa di **10 milioni** di euro per il **2022**, per la **concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine** destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca (**comma 522**).

Le disposizioni
della legge di
bilancio 2022 che
interessano il
mondo agricolo

- Estensione dell'**applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità** in agricoltura e del ricambio generazionale **alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile (comma 523)**.
- Incremento di **5 milioni** per il **2022** del Fondo rotativo per favorire lo **sviluppo dell'imprenditorialità femminile** in agricoltura (**comma 524**).
- Previsione di Fondi per **15 milioni** di euro, per il **2022**, per **finanziare attività in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità** in agricoltura e del ricambio generazionale (**comma 525**).

Le disposizioni
della legge di
bilancio 2022 che
interessano il
mondo agricolo

- Istituzione nello stato di previsione del MIPAAF di un Fondo con una dotazione di **500.000 euro** per il **2022**, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel **settore dell'olio** al fine di potenziare **l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli** nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune di mercato dell'Unione europea (**comma 526**).
- Concessione di un **contributo di 1 milione di euro**, per il 2022, a favore dei **produttori di vino DOP e IGP**, nonché dei **produttori di vino biologico** che investano in più sistemi digitali più moderni (**commi 842-843**).

Le disposizioni della legge di bilancio 2022 che interessano il mondo agricolo

- Estensione fino al **2022** dell'innalzamento **della percentuale massima di compensazione IVA** applicabile alla cessione di animali vivi della specie **bovina e suina**, fissata in misura non superiore al **9,5% (comma 527)**. Si tratta della conferma della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 506, della legge 205 del 2017 → con le attuali aliquote confermate per il 2022, pari al 9,5% di percentuale di compensazione, **l'Iva da versare su suini e bovini diventa lo 0,50%**, con un notevole guadagno per gli agricoltori in regime speciale.



La scelta del regime Iva, ordinario o speciale, deve anche **considerare la necessaria rettifica dell'imposta detratta negli esercizi precedenti** relativamente ai beni strumentali e alle rimanenze.

Le disposizioni della legge di bilancio 2022 che interessano il mondo agricolo

Per analogia, ricordiamo **che con il decreto ministeriale 19 dicembre 2021** - pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 29 dicembre - è stata fissata la misura delle **percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere** per l'anno 2021.

Per quanto riguarda **la legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine**, l'aliquota ordinaria è quella del 10%, negli altri casi è quella del 22%.



Il decreto era atteso da tempo, precisamente dallo scorso mese di gennaio → la legge di Bilancio per l'anno 2019 (legge 145/2018), con il comma 662, ha infatti previsto l'innalzamento, a decorrere dall'anno 2019, delle percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui.

Le disposizioni della legge di bilancio 2022 che interessano il mondo agricolo

La misura fissata per il 2021 è la stessa prevista per il 2020 → **il nuovo decreto, infatti, conferma per l'anno 2021 la stessa percentuale del 6,4%**, già prevista con il precedente D.M. 5 febbraio 2021, per i seguenti prodotti:

- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (numero 43 della tabella A parte prima - voce doganale 44.01);
- legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (numero 45 della tabella A parte prima - voce doganale 44.04).

In passato, questi prodotti fruivano della percentuale di compensazione **del 6%** (D.M. 27 agosto 2019) e ancor prima del 2% (D.M. 12 maggio 1992).

Le disposizioni
della legge di
bilancio 2022 che
interessano il
mondo agricolo

Si ricorda poi che **il decreto non considera la voce 44 della citata tabella A**, parte prima riguardante il «*legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato*» per il quale, quindi, la percentuale di compensazione resta fissata in misura pari al 2 per cento.

- Destinazione di una **somma non inferiore a 30** milioni di euro dello stanziamento per l'anno 2022 del Fondo per lo **sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura** e misure in favore della filiera delle carni (**comma 528**).

Le disposizioni
della legge di
bilancio 2022 che
interessano il
mondo agricolo

- Istituzione, presso il MIPAFF, del **Fondo per la valorizzazione** internazionale dei **patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali**, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022 (**commi 857 e 858**).
- Istituzione, presso il MIPAAF, del **Fondo per il sostegno dell'enogastronomia e della pasticceria italiana**, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (**commi 868 e 869**).
- Istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del **Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche** con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (**commi 865 867**).

Le disposizioni
della legge di
bilancio 2022 che
interessano il
mondo agricolo

- Individuazione di **misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus (bostrico)** nelle regioni alpine già colpite dagli effetti della tempesta Vaia (**commi 846-855**).
- Previsione di **interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta in guscio e delle filiere** minori, in particolare, attraverso l'incremento del Fondo per la tutela e il **rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta in guscio** di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (**commi 859-862**).

Le disposizioni
della legge di
bilancio 2022 che
interessano il
mondo agricolo

- Istituzione, presso il MIPAAF, di un Fondo per garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, con una dotazione di **3 milioni** di euro per il 2022 e **4 milioni** di euro per il 2023 (**commi 870 e 871**).
- Previsione di disposizioni in materia di qualifica di imprenditore agricolo (**comma 988**).
- Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di un fondo denominato «**Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane**», con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 (**commi 593-596**).

Le disposizioni della legge di bilancio 2022 che interessano il mondo agricolo

- Introduzione di **disposizioni volte a tutelare il sughero estratto in Italia** e la previsione dell'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un apposito **Fondo**, con una dotazione di 150.000 euro, per l'anno 2022 volto al finanziamento **delle attività di monitoraggio dell'insetto nocivo *Coreabus undatus*** (commi da 893 a 895).

**Impossibilità di rispettare la prevalenza a
causa di calamità naturali
- le disposizioni del comma 988 -**

Le disposizioni della legge di bilancio 2022 che interessano il mondo agricolo

- Il comma 988 prevede **il mantenimento ad ogni effetto di legge della qualifica di imprenditore agricolo** a favore dei **soggetti** che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, **non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile**, ancorché in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, **si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano** prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

Le disposizioni della legge di bilancio 2022 che interessano il mondo agricolo

L'art. 6 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 prevede che, **al fine di attivare gli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva** di cui all'articolo 5, **le regioni** competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, **deliberano**, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, **la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento** stesso, nonché, l'individuazione delle provvidenze da concedere.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, **dichiara** entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, **l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità** naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta.

Le disposizioni della legge di bilancio 2022 che interessano il mondo agricolo

L'introduzione di questa norma è opportuna perché il rispetto del **principio della prevalenza è fondamentale per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo** ai fini civilistici, con importanti ripercussioni ai fini fiscali (vedi al riguardo A. Caputo e M. Valenti, «Sospesa la verifica della prevalenza sui produttori agricoli colpiti da calamità» in NT Plus del 23 dicembre 2021).

In base all'art. 2135 c.c. si considerano, infatti, agricole anche le attività connesse di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti ottenuti utilizzando in prevalenza i propri prodotti agricoli.



In presenza di calamità, è difficile rispettare il requisito della prevalenza poiché l'imprenditore agricolo non può ottenere prodotti dallo svolgimento della propria attività.

Le disposizioni della legge di bilancio 2022 che interessano il mondo agricolo

Il mancato rispetto della prevalenza comporta gravi ripercussioni, quali la perdita della tassazione catastale dei redditi, il mancato riconoscimento delle agevolazioni previste per l'acquisto di terreni agricoli e, più in generale, il disconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Grazie al comma 988 gli imprenditori agricoli colpiti da calamità naturali o eventi epidemiologici così riconosciuti dalla propria Regione che non riescono a rispettare il requisito della prevalenza **mantengono a ogni effetto di legge la propria qualifica** fino a che non tornano alla normale produttività e comunque non oltre tre anni dalla dichiarazione di evento eccezionale.

Le disposizioni della legge di bilancio 2022 che interessano il mondo agricolo

- **L'unica condizione** che tali agricoltori sono chiamati a rispettare è che **comprino i prodotti agricoli del proprio comparto agronomico** da altri imprenditori agricoli.
- La mancata osservanza del principio di prevalenza comporta **pesanti conseguenze soprattutto per le società semplici** che perdendo la qualifica di imprenditore agricolo vengono ad essere immediatamente qualificate come esercenti attività commerciali con la conseguenza di essere costrette a trasformarsi divenendo titolari di reddito di impresa → **il comma 988 le pone al riparo da questo problema.**

Le disposizioni della legge di bilancio 2022 che interessano il mondo agricolo

La **ampia formulazione** del comma 988 che, come detto, prevede il **mantenimento ad ogni effetto di legge** della qualifica di imprenditore agricolo **può legittimare una interpretazione** di questa disposizione che, anche **agli effetti fiscali**, porti a dire che per effetto della stessa **è possibile mantenere anche il regime di determinazione catastale del reddito agrario**.

Il tema è però particolarmente controverso ed è bene attendere che l'Agenzia delle entrate si pronunci esplicitamente sulla questione.

Le disposizioni della legge di bilancio 2022 che interessano il mondo agricolo

La disposizione fiscale che consente di determinare il reddito agrario su base catastale è l'articolo 32 del Tuir → **non rimanda sic et simpliciter all'art. 2135 c.c.** ma si preoccupa di **ridefinire l'ambito fiscale dell'imprenditore agricolo.**



Pertanto **alcune attività che rientrano nel novero dell'art. 2135 c.c.**, sono invece escluse dall'art. 32 TUIR, con la conseguenza che **alcuni redditi, sfuggono dall'ambito fondiario** per trovare **spazio in quello dei redditi d'impresa** che, nei casi espressamente previsti, e di seguito esaminati, può essere anche a determinazione forfettaria.

Chi esercita un'attività agricola “principale” rimane imprenditore agricolo anche se svolge, oltre a tale attività, una delle **attività connesse** previste dall'art. 2135 c.c., comma 3 e richiamate dall'art. 32 TUIR.

Riprendendo i principi generali appare **utile approfondire - ai fini civilistici e fiscali -** il concetto di connessione → l'art. **2135**, comma 3 prevede **due tipologie di attività connesse:**

- a. quelle **di prodotto** dirette alla **manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione** di prodotti ottenuti **prevalentemente** dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- b. quelle **di servizi** dirette alla **fornitura di beni o servizi** mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda **normalmente impiegate** nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione.

**CARATTERISTICHE
PRINCIPALI DELLE
ATTIVITÀ
CONNESSE**

Attività complementari e accessorie alla produzione agricola principale (coltivazione del fondo o del bosco e allevamento di animali).

Attività che singolarmente potrebbero essere qualificate commerciali o industriali, ma che svolte in connessione con un'attività agricola acquistano ex lege carattere agricolo.

**CONNESSIO
NE**

SOGGETTIVA: le attività connesse vengono svolte dallo **stesso soggetto** che esercita una delle tre attività essenzialmente agricole.

OGGETTIVA: le attività connesse hanno per oggetto prodotti ottenuti **prevalentemente** dall'esercizio di un'attività agricola oppure consistono nella fornitura di beni e servizi attraverso l'impiego prevalente di attrezzature dell'azienda agricola.

Le disposizioni della legge di bilancio 2022 che interessano il mondo agricolo

Per qualificare le attività connesse come reddito agrario va riscontrata la **presenza di tre requisiti**:

1. **i beni o meglio le attività** dai quali gli stessi derivano devono essere quelle previste dal **DM del 13 febbraio 2015**;
2. i beni acquistati da terzi devono essere trasformati o manipolati;
3. Va rispettato il principio di prevalenza.

Le disposizioni della legge di bilancio 2022 che interessano il mondo agricolo

La prevalenza nell'ambito delle attività connesse di produzione di beni può essere **valutata** adottando il **parametro quantitativo** ovvero quello **basato sul valore**.

- il primo criterio, quello **quantitativo**, come riportato nella circ. dell'Agenzia delle Entrate 14.5.2002, n. 44/E, interessa la fattispecie relativa all'utilizzo di prodotti acquistati presso terzi al fine di **migliorare la qualità del prodotto finale** (es.: imprenditore vitivinicolo che acquista vino da taglio per migliorare la qualità del proprio prodotto) → la circolare ha esteso il criterio **quantitativo anche all'ipotesi di utilizzazione dei prodotti acquistati da terzi** al solo fine di **aumentare la propria produzione**.

Le disposizioni
della legge di
bilancio 2022 che
interessano il
mondo agricolo

In caso di acquisizione da terzi di prodotti merceologicamente diversi dai propri, il raffronto va fatto tra il valore normale (art. 9, comma 3, TUIR) dei prodotti agricoli ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento degli animali e il costo dei prodotti acquistati da terzi.

Le disposizioni
della legge di
bilancio 2022 che
interessano il
mondo agricolo

Se il requisito della **prevalenza risulta rispettato:**

- e i **prodotti ottenuti rientrano** nel novero delle attività indicate nel decreto previsto dall' articolo 32, comma 2, lettera c) → i redditi conseguiti dall'agricoltore sono tassati su **base catastale** nell'ambito del reddito agrario;
- se **invece i prodotti non rientrano** nel novero delle predette attività potrà accedere alla tassazione forfettizzata come prevista **dall'articolo 56-bis, comma 2, del TUIR**, e quindi in misura pari al 15% del volume d'affari IVA.

Le disposizioni della legge di bilancio 2022 che interessano il mondo agricolo

Se, invece, al termine del periodo d'imposta, **la prevalenza non risulta rispettata**, occorre distinguere il caso in cui l'attività connessa abbia a oggetto beni che rientrano fra quelli elencati nel decreto ministeriale dal caso in cui riguardi beni diversi da questi ultimi. Più precisamente → il reddito derivante da attività che hanno generato **beni che rientrano** tra quelli indicati dal decreto è assoggettato a tassazione come **reddito agrario nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio**. Infatti, in questo caso **opera la cosiddetta franchigia** e, quindi, sono da qualificarsi come redditi agrari ai sensi dell'art.32 del TUIR.

Le disposizioni
della legge di
bilancio 2022 che
interessano il
mondo agricolo

1. I redditi rivenienti dall'attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio dall'imprenditore agricolo (o, nel caso di acquisti per un miglioramento della gamma), nei limiti del doppio del valore normale delle medesime. **Per la parte eccedente il doppio**, la determinazione del **reddito di impresa deve avvenire nei modi ordinari**, senza che possa essere applicato l'articolo 56-*bis cit.*.
2. Il reddito derivante da attività che hanno generato **beni che non rientrano** tra quelli indicati dal decreto sono assoggettati integralmente a tassazione come redditi di impresa **in modo analitico ai sensi dell'articolo 55** del Tuir, senza possibilità di avvalersi del regime forfettario previsto dall'articolo 56-*bis cit.*

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Prenderemo in considerazione:

- la durata delle diverse agevolazioni (in nota i dati sul numero degli interventi);
- le modifiche apportate alle agevolazioni vigenti;
- le novità in materia di sconto in fattura e cessione del credito;
- l'obbligo di apporre il visto di conformità e di verificare la congruità dei prezzi che è differenziato in relazione alle diverse tipologie di bonus.

Il commento terrà conto, in particolare, anche delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 157 del 2011 (conosciuto come Decreto Anti-frode) confluite nei commi da 28 a 36 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022.

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

I bonus edilizi vengono:

- in generale prorogati fino al 31 dicembre 2024;
- regole peculiari valgono, invece, per:
 - il Superbonus in linea di massima prorogato per i condomini fino al 2025 con modifiche;
 - il bonus facciate;
 - Il bonus colonnine di ricarica;
 - Il bonus per la eliminazione delle barriere architettoniche.

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Fino a quando è in vigore il Superbonus

Superbonus del 110%

Per gli interventi trainanti e trainati il termine finale del 30 giugno 2022, in precedenza vigente viene ampliato per effetto delle disposizioni contenute nel riformulato comma 8-*bis* dell'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020.

Per gli interventi effettuati nelle villette dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 → il Superbonus rimane al 110 per cento:

- tanto per le spese sostenute da luglio 2020 al 30 giugno 2022 (sulla base della precedente disciplina);
- quanto per le successive spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell'«intervento complessivo» (in base al Sal e indipendentemente dal pagamento) → per spese dal 2022 sono **4 rate**.

Il 31 dicembre 2022 → fine della agevolazione per questo tipo di immobili.

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Fino a quando è in
vigore il
Superbonus

Superbonus del 110%

Per gli interventi effettuati:

- dai condomìni sulle parti comuni condominiali;
- dalle persone fisiche proprietarie da sole o in comproprietà di edifici contenenti da 2 a 4 unità distintamente accatastate;
- dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari del condominio ovvero dell'edificio dell'unico proprietario come **interventi trainati** sulla base di quanto dispone **il comma 8-*quater*** dell'art. 119 (inserito dall'art. 1, comma 28, lett. g);
- dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps);

Il Superbonus spetta in una percentuale diversificata fino al 2025 (per la misura vedi la successiva slide).

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Fino a quando è in
vigore il
Superbonus

Superbonus del 110%

Il Superbonus per i soggetti precedentemente indicati prevede le percentuali del:

- **110 %** per gli interventi effettuati nel 2022 e nel 2023;
- **75 %** per gli interventi effettuati nel 2024;
- **65 %** per gli interventi effettuati nel 2025.

Vi è una progressiva riduzione della agevolazione !

Il 31 Dicembre 2025 → fine della Agevolazione.

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Fino a quando è in vigore il Superbonus

Superbonus del 110%

Scadenze differenziate valgono anche per gli interventi effettuati:

- dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati (vedi comma 9, lettera c) dell'art. 119);
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (vedi comma 9, lett. d) dell'art.119).

Per questi contribuenti sono **agevolate le sole spese effettuate entro il 31 dicembre 2023** a condizione che alla data del 30 giugno 2023 sia effettuato almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Fino a quando è in
vigore il bonus
ristrutturazioni

Bonus Ristrutturazioni

Fino al 31 dicembre 2024 → detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 96.000 euro e detrazione di 48.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali costanti.

Dal 1° gennaio 2025 → detrazione Irpef del 36%, con limite di spesa di 48.000 euro e detrazione di 17.280 euro, da ripartire in 10 quote annuali costanti.

Agevolazione a regime

**Modifiche al
Superbonus
ed
agli altri
bonus edilizi**

**Fino a quando è in
vigore il bonus
facciate**

Bonus Facciate

Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 → detrazione Irpef e Ires del 90% per il 2020 e 2021, senza limite di spesa, da ripartire in 10 quote annuali costanti.

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
→ detrazione Irpef e Ires del 60% per il 2022, senza limite di spesa da ripartire in 10 quote annuali costanti.

Dal 1° gennaio 2023 → Fine della agevolazione.

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Fino a quando è in vigore il bonus colonnine di ricarica ed in che misura

Colonnine Ricarica interventi autonomi

Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica” (art. 16-ter del D.L. 4 giugno 2013, n. 63):

- **dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021** → detrazione Irpef e Ires del 50% da ripartire in 10 quote annuali costanti, per una spesa non superiore a 3.000 euro, per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021;
- **dal 1° gennaio 2022** → fine della agevolazione autonoma ma possibilità di ottenerla sotto forma di Superbonus se l'intervento è trainato (art. 119, comma 8, del D.L. n.34 del 2020).

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Fino a quando è in vigore il bonus colonnine di ricarica ed in che misura

Colonnine Ricarica interventi trainati dal Superbonus

Il comma 8-quater dell'art. 119 (introdotto dall'art. 1, comma 28, lett. g), della legge di bilancio 2022) → riconosce la detrazione Superbonus anche per l'installazione di colonnine di ricarica prevista dal comma 8 dell'art. 119 che è stato riscritto dall' art 1, comma 28, lett. d), della legge di bilancio 2022.



Il nuovo comma 8 elimina il limite temporale del 30 giugno 2022 e prevede che la detrazione sia ripartita tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione.

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Fino a quando è in vigore il bonus colonnine di ricarica ed in che misura

Colonnine Ricarica interventi trainati dal Superbonus

I limiti di spesa sono i seguenti:

- **euro 2.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 119;
- **euro 1.500** per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
- **euro 1.200** per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Fino a quando è in vigore il bonus colonnine di ricarica ed in che misura

Impianti fotovoltaici

La lettera c), secondo le modifiche introdotte al Senato, **sostituisce interamente** il primo periodo del comma 5 dell'art. 119 specificando che **la detrazione al 110% spetta** → spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per **l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici**, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, in relazione all'anno di sostenimento della spesa, **senza indicare più un termine specifico** per l'applicabilità dell'agevolazione (presente nel testo vigente: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021).

→ Valgono quindi percentuali e termini stabiliti per il Superbonus !

La norma stabilisce inoltre che la detrazione è **da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali**.

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Fino a quando è in vigore il bonus colonnine di ricarica ed in che misura

Impianti fotovoltaici

L'aliquota è fissata nella misura del 110%-70%-65% in quanto si tratta di interventi trainati dal Superbonus o dal Sismabonus.

Per interventi autonomi l'agevolazione termina il **30 giugno 2022**.

- Spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000,00 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400,00 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.
- Per gli interventi di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati è previsto un limite massimo di spesa detraibile al 110% pari a 1.000,00 euro per ogni kW di potenza nominale del sistema di accumulo, con un tetto massimo complessivo che non può comunque superare 48.000,00 euro.

N.B. Chi ottiene il Superbonus deve cedere al GSE l'energia non auto consumata ai sensi dell'art. 42-bis del DL 30.12.2019 n. 162.

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Fino a quando è in vigore il bonus barriere architettoniche

Barriere architettoniche interventi autonomi

Interventi → “*direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti*”, nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, da parte dei «contribuenti».

- **Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** → Detrazione del 75% dall’imposta lorda, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo con limiti di spesa variabili di seguito indicati.
- **Dal 1° gennaio 2023** → Fine della autonoma agevolazione ma possibilità di agevolare l’intervento come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art 16 bis del TUIR comma 1 lettera e).

Se l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche è agganciato al Superbonus 110 % segue la disciplina di questo istituto in qualità di intervento trainato in base a quanto previsto dal nuovo comma 8-*quater* dell’art. 119.

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Barriere architettoniche – novità -

Barriere architettoniche interventi autonomi – novità 2022

L'articolo 1, comma 42 della legge di bilancio 2022 introduce, infatti, nel D.L n. 34 del 2020, l'art. 119-ter che ridisegna così l'agevolazione.



Per le spese sostenute nel solo 2022 → La detrazione, pari al 75% e fruibile in cinque rate annuali ed ha tre soglie:

- a) euro **50.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- b) euro **40.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c) euro **30.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Fino a quando è in
vigore l'Ecobonus

Ecobonus

Fino al 31 dicembre 2024 → detrazione Irpef e Ires del 50- 65-70-75-80-85%, con limite di spesa vari, per unità immobiliare anche non abitative (anche immobili-merce), da ripartire in 10 quote annuali costanti.

Dal 1° gennaio 2025 : Fine della Agevolazione

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Fino a quando è in vigore il bonus mobili e grandi elettrodomestici

Mobili e Grandi elettrodomestici

Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 → detrazione Irpef del 50% (da ripartire in 10 quote annuali costanti), solo se spetta la detrazione del 50% per uno degli interventi «trainanti» di «recupero del patrimonio edilizio», iniziati nell'anno dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente (ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici) e pagati, anche in parte, entro il 31 dicembre dell'anno.

Dal 1° gennaio 2025 : Fine della Agevolazione

N.B. *Limiti di spesa* → 16.000 euro (10.000 euro nel 2022; 5.000 nel 2023 e 2024).

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Fino a quando è in
vigore il bonus
giardini

Bonus giardini

Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 → detrazione Irpef del 36%, con limite di spesa di 5.000 euro (corrispondente a 1.800 euro di detrazione) per «unità immobiliare ad uso abitativo», da ripartire in 10 quote annuali costanti.

Dal 1° gennaio 2025 → Fine della Agevolazione

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Fino a quando è in vigore il sismabonus

Sismabonus

Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica, in tutte le zone sismiche; nelle zone sismiche 1, 2 e 3 → il sisma bonus è del 50-70-75-80-85% fino al 31 dicembre 2024 o del 110% se prende le forme del super/sisma bonus e con scadenze diversificate a seconda dei casi.

Il sismabonus base consiste in una detrazione del 50% da calcolare su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Tale agevolazione → è in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Modifiche al Superbonus ed agli altri bonus edilizi

Fino a quando è in
vigore il sismabonus

Sismabonus per comuni colpiti da eventi sismici recenti

Il nuovo comma 8-ter dell'art. 119 (introdotto dall'art 1, comma 28, della legge di bilancio 2022) prevede un ampliamento del Superbonus al 110 % più efficace di quello previsto in via ordinaria.



Viene stabilito che « *Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento*».

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Obbligo di apporre il visto di conformità sul **Superbonus** anche per la detrazione in dichiarazione

L'art. 1, comma 28, lett. h), della legge di bilancio 2022 → modifica il comma 11 dell'art. 113 **e prevede, relativamente al Superbonus, l'obbligo** per il contribuente di richiedere l'apposizione del visto di conformità, non solo in riferimento all'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ma **anche per l'utilizzo della detrazione 110% in dichiarazione dei redditi.**



L'obbligo non sussiste qualora il contribuente presenti la propria dichiarazione:

- direttamente all'Agenzia delle entrate (730, modello Redditi PF);
- tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia – Apposizione del visto Superbonus decorrenza

Ambito di **applicazione temporale dell'apposizione del visto** in caso di **Superbonus** utilizzato in dichiarazione (paragrafo 1.1.1.1 della Circolare A d E n. 16/2021).

L'obbligo di apposizione del visto per le persone fisiche, in linea generale, trova applicazione **con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12.11.2021**, in applicazione del criterio di cassa.

Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, l'obbligo di apposizione del visto di conformità trova applicazione con **riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12.11.2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.**

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia – Apposizione del visto Superbonus decorrenza - applicazione principi

Da quanto premesso si deduce **non è richiesto il visto di conformità per le spese relative all'anno 2020** indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2020 (modello Redditi PF 2021), anche se presentata dopo l'11 novembre 2021.

Tale **obbligo non sussiste neanche** in caso di successiva presentazione di una **dichiarazione dei redditi integrativa** relativa al periodo d'imposta 2020.

In riferimento alle **spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021**, dalla lettura del paragrafo 1.1.1.1 della Circolare n. 16/E del 29.11.2021, si ritiene che l'apposizione del visto sulle spese e i relativi pagamenti Superbonus:

- **non sia obbligatoria** per spese/pagamenti sostenuti nel periodo 1.01.2021 – 11.11.2021;
- **sia obbligatoria** solo per spese/pagamenti sostenuti dal 12.11.2021.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia –Apposizione del visto Superbonus decorrenza - applicazione principi

Salvo il caso in cui il modello Redditi PF sia presentato all'Agenzia direttamente dal contribuente, è stato chiarito che il visto **dovrà essere apposto**.

- a) **solo** sulle spese documentate relative al Superbonus, **in assenza** di crediti superiori a 5.000 euro che il contribuente intende utilizzare in compensazione;
- b) **su tutti i dati** indicati nella dichiarazione dei redditi, **in presenza di crediti superiori a 5.000** euro che il contribuente **intende compensare**.

In entrambi i casi → il visto Superbonus deve essere apposto sempre in riferimento alle spese e ai pagamenti effettuati dal 12 novembre 2021.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Obbligo per il Superbonus di tener conto dei valori massimi per alcune categorie di beni

L' articolo 1, comma 28, lettera i) della legge di bilancio 2022 → modifica il comma 13-*bis* dell'art. 113 e prevede **che i tecnici abilitati che rilasciano le asseverazioni**, indispensabili al fine di beneficiare del Superbonus, in riferimento alla congruità delle spese sostenute **devono tener conto anche dei valori massimi** per talune categorie di beni, stabiliti con decreto del Ministro della Transizione Ecologica (MITE). Il decreto deve essere emanato entro il 9 febbraio 2022

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Obbligo di richiedere il Visto e di attestare la congruità **per tutti i bonus cedibili**

L' art. 1, comma 29, lettera b), introduce nell'art. 121 il nuovo comma 1-ter → dispone **l'obbligo**, per il contribuente che intende optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione alle spese per **uno o più interventi** elencati al **comma 2** dell'art. 121, **di richiedere**:

- il **visto di conformità** sulle spese che danno diritto alla detrazioni;
- **l'asseverazione della congruità delle spese che deve tener conto dei valori massimi** rilasciata dai tecnici abilitati secondo le disposizioni dell'articolo 119, **comma 13-bis**.

N.B. Visto ed asseverazioni non sono necessari se il contribuente utilizza la detrazione che gli spetta in sede di dichiarazione.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Obbligo di richiedere il Visto e di attestare la congruità **per tutti i bonus cedibili**

Gli interventi per il quale è possibile effettuare la opzione, indicati nel comma 2 dell'articolo 121, sono quelli riguardanti:

- a) Il recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) b) e d) del TUIR (la lettera d) inserita dalla legge di bilancio 2022 è una novità che riguarda la **realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune**);
- b) l' Ecobonus ed il Superbonus;
- c) l' adozione di misure antisismiche;
- d) Il bonus facciate;
- e) l' installazione di impianti fotovoltaici compresi gli interventi relativi ai sistemi di accumulo;
- f) l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia FAQ e Circolare n. 16 del 2021

Dopo quattro FAQ pubblicate il 22.11.2021 nel sito dedicato al Superbonus, relative alle novità introdotte dal *Decreto Antifrodi*, l'Agenzia delle entrate ha fornito tramite apposita **circolare la n. 16 del 2021** le prime risposte in merito:

- alla decorrenza delle modifiche legislative agli articoli 119 e 121;
- all'obbligo di apporre il visto di conformità in dichiarazione dei redditi (Redditi PF) e/o in riferimento all'opzione per lo sconto e cessione per gli interventi diversi dal Superbonus;
- alla detraibilità delle spese per il visto di conformità e l'asseverazione;
- all'asseverazione della congruità delle spese sostenute richiesta in caso di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Obbligo di richiedere il Visto e di attestare la congruità **per tutti i bonus cedibili anche per le rate residue**

Nella circolare 16/E del 2021, al punto 1.1.3 (per il Superbonus) e punto 1.2.4 (per gli altri bonus), è stato precisato che **l'obbligo** del rilascio del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese, previsto dal Decreto Anti-frodi, **si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruitive** delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell'anno 2020, per gli interventi ammessi ai Bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia - Decorrenza degli obblighi per Superbonus

Il punto 1.1.1.1. della circolare 16/E del 2021 si occupa dell'Ambito di applicazione temporale delle disposizioni riguardanti il Superbonus.

L'obbligo di apposizione del visto di conformità, introdotto per la fruizione del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi del contribuente, trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento **alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021**, data di entrata in vigore del Decreto anti- frodi.

Ciò in quanto, in applicazione del predetto criterio di cassa, il presupposto agevolativo si realizza nel momento del sostenimento della spesa che dà diritto alla detrazione.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia - Decorrenza degli obblighi per Superbonus

Non è, pertanto, richiesto il visto di conformità per le spese relative all'anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2020 (modello 730/2021 o modello Redditi 2021), anche se presentata dopo l'11 novembre 2021. Tale obbligo non sussiste neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2020.

Anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità trovi applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia - Decorrenza degli obblighi per Bonus Diversi da Superbonus

Il Decreto Anti-frodi come abbiamo visto introduce l'**obbligo del visto di conformità** e dell'**attestazione della congruità delle spese** per interventi diversi dal *Superbonus*, per i quali è esercitata l'**opzione per lo sconto o la cessione del credito**.

Il visto di conformità è rilasciato dai **medesimi soggetti** previsti ai fini del Superbonus e, in caso di visto di conformità infedele, **sono applicabili**, in linea generale, **le sanzioni amministrative previste dal D.lgs. n. 241 del 1997** (€ 258, art. 39, comma 1, lett. a) primo periodo).

Ambito di applicazione temporale (paragrafo 1.2.3 della Circolare AdE n. 16/2021) → l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese ai fini dell'opzione si applica si applica, **in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021** (data di entrata in vigore del Decreto Anti-frodi).

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia - Decorrenza degli obblighi per bonus diversi da Superbonus

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate ritiene **meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti** in buona fede che, in data antecedente al 12 novembre 2021:

- abbiano ricevuto e pagato una fattura;
- esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante relativa annotazione sulla stessa;
- non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all'Agenzia delle entrate;

In questi casi quindi **non sussiste l'obbligo** di apposizione del visto di conformità né di rilascio dell'asseverazione della congruità delle spese.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia - Decorrenza degli obblighi per bonus diversi da Superbonus

L'Agenzia delle entrate ha precisato, che anche le **comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021**, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali è stata rilasciata **regolare ricevuta**, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l'apposizione del visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese.



I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l'11 novembre 2021, **fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione** di cui all'articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal D.L. n. 157 del 2021.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia - Momento di perfezionamento della cessione

In relazione al diverso regime applicabile ante e post 12 novembre si osserva che la normativa sui bonus non detta regole particolari da seguire per il **perfezionamento della cessione del credito**, né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata.

In ogni caso, **al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo** di apporre il visto e di acquisire l'asseverazione della congruità delle spese è necessario **verificare la data riportata nel contratto sottoscritto** dalle parti, in quanto la **data di conclusione del contratto di cessione** deve essere indicata nell'apposita sezione del modello di comunicazione delle opzioni al Quadro D - dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto, nel campo "Data di esercizio dell'opzione.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia -
Asseverazione anche in assenza di SAL

Al fine di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, l'asseverazione può essere rilasciata **anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori**, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti.

A tal proposito l'Agenzia afferma quanto segue: *«Tuttavia, considerata la ratio del Decreto Anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell'utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa **non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati**».*

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia – Soggetti che possono rilasciare la asseverazione

L'asseverazione può essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dagli stessi tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni Superbonus previste dall'art. 119, comma 13 del Decreto Rilancio.

Ad esempio, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (non rientranti nel Superbonus), l'attestazione della congruità delle spese può essere rilasciata dal soggetto abilitato a rilasciarla per i medesimi interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al 110%.

I tecnici abilitati dovranno asseverare **la sola congruità delle spese sostenute** e non i requisiti tecnici dell'intervento e l'effettiva realizzazione, fatte salve naturalmente le asseverazioni richieste dalla normativa Ecobonus o Sismabonus.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia – agevolazioni diverse dal Superbonus – forma e caratteristiche della Asseverazione

L'attestazione della congruità delle spese, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta **in forma libera**, purché preveda l'assunzione di **consapevolezza delle sanzioni penali** nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I tecnici abilitati «*asseverano la congruità delle spese sostenute*», si ritiene che tale nuova attestazione debba certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati (ove presenti); in altri termini, tale attestazione deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia e legge di bilancio 2022 –
Detraibilità per tutti i bonus delle spese per visto attestazioni ed asseverazioni

L'Agenzia delle entrate, richiamando il comma 15 dell'art. 119 e l'art. 1, co.1 lett. a) n. 1, ha chiarito che le spese sostenute dal contribuente per il rilascio del visto di conformità Superbonus in dichiarazione dei redditi sono detraibili.


Il comma 29, lettera b) dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 ha ribadito questa possibilità precisando che **rientrano tra le spese detraibili** per tutti gli interventi di cui al comma 2 dell' articolo 119 (vedi slide 60) anche **quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni** di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.

**Fattura delle spese con
sconto applicato emessa
entro**

l'11.11.2021

**Fattura delle spese con
bonifico effettuato e
contratto di cessione
sottoscritto**


entro l'11.11.2021



**Invio
comunicazione
opzione
dal 12 novembre**

senza

**Visto conformità
Asseverazione
della congruità
delle spese**



Controllo preventivo
**Sospensione entro 5
giorni lavorativi dall'invio
della comunicazione**

**Efficacia/inefficacia
dell'opzione entro 30 giorni**


Fattura delle spese con sconto

applicato emessa dal

Fattura delle spese con bonifico effettuato entro l'11.11.2021, ma contratto di cessione del credito

sottoscritto dal 12.11.2021


Fattura delle spese con bonifico effettuato e contratto di cessione del credito sottoscritto dal 12.11.2021



Invio comunicazione opzione dal 12 novembre

con

**Visto conformità
Asseverazione
della congruità
delle spese**



Controllo preventivo
**Sospensione entro 5
giorni lavorativi dall'invio
della comunicazione**

**Efficacia/inefficacia
dell'opzione entro 30 giorni**



Asseverazione e visto– Riepilogo

| TIPO INTERVENTI | ADEMPIMENTI AI FINI DELLO SCONTO/CESSIONE DEL CREDITO | |
|---|---|---|
| SUPERBONUS | Visto di conformità e conservazione documentale Asseverazioni Superbonus, Super Sismabonus art. 119 <u>al termine dei lavori o per ogni stato avanzamento lavori</u> , attestanti i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione, congruità delle spese secondo la normativa vigente | |
| <u>INTERVENTI DIVERSI DAL SUPERBONUS</u> SCONTO IN FATTURA ANTE 12.11.2021 oppure FATTURA/BONIFICI/CESSIONE ANTE 12.11.2021 | Per le trasmissioni telematiche della comunicazione all'Agenzia sino all'11.11.2021 e dal 12.11.2021 No visto di conformità interventi No asseverazione della congruità delle spese | |
| <u>INTERVENTI DIVERSI DAL SUPERBONUS</u> FATTURA/BONIFICI ANTE 12.11.2021 + CESSIONE DAL 12.11.2021 SCONTO IN FATTURA FATTURA/BONIFICI + | In riferimento alle spese sostenute dal 12.11.2021: Visto di conformità e conservazione documentale + Asseverazione congruità delle | In riferimento alle rate residue spese sostenute dal 2020 in poi: Visto di conformità e conservazione documentale + Asseverazione congruità delle |

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Esonero dall'Obbligo di richiedere il Visto e di attestare la congruità

A mitigare l'obbligo generalizzato interviene la legge di Bilancio 2022 che all'art. 1, comma 29, lettera b), riscrive la lettera b) del comma 1-ter dell'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020.

La nuova previsione stabilisce che le disposizioni riguardanti l'attestazione della congruità delle spese ed il visto di conformità non operano per i lavori:

- i che ricadano nel **perimetro dell'edilizia libera** ai sensi dell'articolo 6 del Testo Unico edilizia (Dpr 380(2001) , del Dm 2 marzo 2018 (glossario edilizia libera) e della normativa regionale;
- che **non superino** l'importo complessivo di **10mila euro**.

I due requisiti non devono esistere congiuntamente → basta possederne anche uno soltanto.

N.B. L'esonero non opera per gli interventi agevolati con il Bonus facciate.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia - Valutazione della **congruità per il Superbonus**

Per beneficiare della **detrazione del 110% optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito nulla cambia**, fino alla adozione Decreto del MITE che fissa i tetti massimi di spesa, prevista per il 6 febbraio 2022.

In termini di asseverazione Superbonus si segnala che il comma 43 dell' articolo 1 della legge di bilancio 2022 **risolve un problema tecnico** relativo agli attestati di prestazione energetica APE stabilendo che **per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020** (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita), anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia - Valutazione della congruità per il Superbonus per la parte di interventi Ecobonus

Per attestare **la congruità delle spese riferite agli interventi di riqualificazione energetica**, i tecnici abilitati a rilasciare l'asseverazione devono far riferimento:

- ai **criteri residuali** individuati nell'ultimo periodo del comma 13-bis dell'art. 119 **per gli interventi con data inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020** «... ai prezzi riportati nei *prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.*»;
- ai **criteri individuati** dal **Decreto Requisiti del 6.08.2020** e relativi allegati (in particolare l'Allegato A punto 13.1 e l'Allegato I) **per gli interventi con data inizio lavori dal 6.10.2020** (il Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. avvenuta il 5.10.2021).

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia - Valutazione della congruità per il Superbonus per la parte di interventi Ecobonus - Allegato A

- a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
- b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione di cui all'articolo 8;

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia - Valutazione della congruità per il Superbonus correlato ad interventi Antisismici

Per asseverare la congruità delle spese sostenute in relazione agli **interventi antisismici Superbonus** (compresi SAL), l'Agenzia ha ritenuto che occorreva far riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi (**INTERPELLO 2020 n. 538**).

Ciò in quanto il Decreto MIT del 28.02.2017 n. 58/2017, il *Decreto Requisiti* del 6.08.2020 e il Decreto MIT del 6.08.2021 n. 329/2020 non contengono indicazioni in merito ai criteri per asseverare la **congruità delle spese** relative ad interventi di **riduzione del rischio sismico** degli edifici.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia - Valutazione della congruità per agevolazioni Ecobonus

Per attestare la **congruità delle spese** riferite agli **interventi di riqualificazione energetica**, i tecnici abilitati a rilasciare l'asseverazione, faranno riferimento:

- ai **criteri residuali** individuati nell'ultimo periodo del comma 13-bis dell'art. 119 per gli **interventi con data inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020** «.. ai prezzi riportati nei *prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi*»;
- ai **criteri individuati** dal **Decreto Requisiti del 6.08.2020** e relativi allegati (in particolare l'Allegato A punto 13.1 e l'Allegato I) per gli **interventi con data inizio lavori dal 6.10.2020** (il Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. avvenuta il 5.10.2021), **compreso il computo metrico**.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia - Valutazione della congruità per le altre agevolazioni

Per asseverare la congruità delle spese sostenute in relazione agli **interventi diversi da quelli di riqualificazione energetica compresi quelli antisismici si è in un primo momento ritenuto che** occorresse far riferimento ai criteri residuali previsti dal comma 13-*bis* → ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi (in tal senso si è espresso il paragrafo 1.2.2 della circolare 16/E del 2021 e l'interpello n. 538 del 2020).

Per l'acquisto di case antisismiche è stato, peraltro, ricordato l'attestazione di congruità non è necessaria neanche dopo le modifiche dei Provvedimenti anti frode.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia - Valutazione della congruità per le altre agevolazioni

In altri termini nella interpretazione della nelle della adozione del Decreto del MITE si deve «continuare a fare riferimento al citato» D.M. 6 agosto 2020 (prezzari di «regioni», «province autonome» o Dei), solo per il super ecobonus ovvero, in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, per l'ecobonus ordinario e per il bonus facciate eco → ne conseguiva che le indicazioni del D.M. 6 agosto 2020 (che comprendono anche i cosiddetti prezzi Dei) non sono state ritenute applicabili per gli altri bonus.



Questa interpretazione è stata superata dalla legge di Bilancio 2022 che per risolvere il problema all'art. 1, comma 28, lettera l), ha previsto una integrazione del comma 13-*bis*.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Precisazioni della Agenzia - Valutazione della congruità per le altre agevolazioni

Nel predetto comma 13-bis è stato, infatti, inserito un quarto periodo ai sensi del quale «*i prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a), del comma 13, (ossia i prezzari DEI) devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui:*

- *all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Sismabonus);*
- *all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bonus Facciate);*
- *all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » (Recupero del patrimonio edilizio).*

I controlli preventivi

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Controlli preventivi sulle opzioni

L' articolo 1, comma 30, della legge di bilancio 2022 inserisce nel D.L. n. 34 del 2020 il **comma 122-bis** che disciplina la **effettuazione di controlli preventivi**.

In particolare dispone che **l'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni** lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, **può sospendere**, per un periodo non superiore a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima (SAL), **gli effetti delle opzioni** inviate alla stessa Agenzia, ai sensi degli art. 121 e 122, **che presentano profili di rischio**, ai fini del relativo controllo preventivo in riferimento agli interventi. Se all'esito del controllo:

- risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione;
- non risultano confermati ovvero decorsi i 30 giorni del periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Controlli preventivi sulle opzioni

I **profili di rischio** sono individuati nel comma 1 utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

- a) alla **coerenza e alla regolarità dei dati** indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- b) ai **dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni** cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- c) ad **analoghe cessioni effettuate in precedenza** dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni trasmesse.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Controlli preventivi sulle opzioni

Il **punto 3** del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1.12.2021 in attuazione del nuovo articolo 122-bis **stabilisce che le comunicazioni inviate all'Agenzia, che presentano profili di rischi sono selezionate** per l'applicazione della procedura di sospensione sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 122-bis. In particolare:

- entro cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione, l'Agenzia delle entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa;
- il periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l'Agenzia delle entrate rende nota la sospensione stessa;
- la sospensione della comunicazione è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e con avviso pubblicato nella stessa sezione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione e riguarda l'intero contenuto del modello di comunicazione.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Controlli preventivi sulle opzioni

Il **punto 3** stabilisce, inoltre, che:

- per le *comunicazioni* delle opzioni per lo sconto o per la cessione del credito (art. 121), anche successive alla prima, il **cessionario** può procedere all'**accettazione del credito** attraverso le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate **decorsi cinque giorni lavorativi** dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione;
- è stata inviata **tramite un intermediario**, il medesimo è **tenuto a informare** dell'annullamento degli effetti della comunicazione il **titolare della detrazione** o del credito ceduto, **avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto dall'Agenzia.**

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Controlli preventivi sulle opzioni

- **Se**, a seguito delle verifiche effettuate, **non sono confermati gli elementi** di rischio **ovvero decorso il periodo massimo di sospensione di 30 giorni**, **l'opzione si intende confermata** e il **termine finale di utilizzo del credito** indicato nella comunicazione è prorogato per un periodo **pari al periodo di sospensione**, fatti salvi i successivi ordinari controlli sulla correttezza delle opzioni comunicate.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Controlli preventivi sulle opzioni

A seguito del sopraggiunto obbligo di richiedere il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese, **la comunicazione per l'opzione sconto in fattura e/o cessione del credito** relativa agli interventi elencati al comma 2 dell'art. 121 **potrà essere inviata esclusivamente:**

- dal soggetto che appone il visto di conformità;
- dall'Amministratore del condominio (o dal condòmino incaricato in caso di condominio minimo) direttamente o tramite un intermediario abilitato, qualora gli interventi siano stati effettuati su edifici condominiali.

Se inviata direttamente dall'Amministratore o dal condòmino incaricato, la sezione dovrà in ogni caso contenere i dati di chi appone il visto di conformità.

A seguito delle nuove disposizioni dettate dal D.L. n. 157/2021 i **beneficiari** della detrazione **non possono più trasmettere** autonomamente la comunicazione dell'opzione e devono rivolgersi al soggetto che rilascia il visto di conformità **con un'unica eccezione.**

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Controlli preventivi sulle opzioni

A seguito della pubblicazione in G.U. del D.L. n. 157/2021, l'Agenzia ha ripubblicato il modello e le istruzioni relative alla comunicazione per l'opzione sconto infattura.

Nel modello è stato **eliminato** dalla sezione Visto di conformità il testo **“Da compilare solo in presenza di Superbonus”**.

Sulla base delle ultime **specifiche tecniche pubblicate il 25.11.2021** la compilazione della sezione relativa al visto è **obbligatoria** solo in presenza di una delle due sezioni relative alle Asseverazioni da compilare a seguito di interventi che danno diritto al Superbonus oppure in presenza di interventi distinti dai codici n. 19, 20 e 28 trainati (anche nel caso in cui non sia richiesta l'asseverazione).

| | | |
|----|---|---|
| 19 | Intervento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici | X |
| 20 | Intervento per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati | X |
| 28 | Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021) | X |

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Controlli preventivi sulle opzioni

Coloro che, **prima del 12.11.2021**, hanno sostenuto le spese documentate da fatture su cui è stato riconosciuto lo sconto oppure hanno pagato con bonifico bancario le spese sostenute e hanno stipulato il contratto di cessione del credito potranno provvedere autonomamente ad inviare la comunicazione in quanto non sono obbligati a richiedere il

| QUADRO A - INTERVENTO | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| Tipologia di intervento | Intervento Superbonus | Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus | N. unità presenti nel condominio | Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge) | Anno di sostenimento della spesa | Periodo 2020 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=" ,00"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| QUADRO D - DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO (il quadro va compilato solo se è intervenuta l'accettazione da parte del soggetto indicato) | | | |
|--|--|--------------------------------|--|
| | Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto | Data di esercizio dell'opzione | Ammontare del credito ceduto/ contributo sotto forma di sconto |
| 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value=" ,00"/> |

La comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario solo se nel **quadro A** è presente il codice dell'intervento diverso dal Superbonus (comma 2 art. 121) e nel **quadro D** è indicata una data di esercizio dell'opzione **antecedente** al **12 novembre 2021**.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Controlli preventivi sulle opzioni

Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede **in ogni caso** al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera **non avvenuta** ai sensi del comma 2. (Articolo 122 bis comma 3)

I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del **D.Lgs. n. 231/2007** (Normativa Antiriciclaggio), che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, **non procedono all'acquisizione del credito** in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del D.Lgs. n. 231/2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti. (Articolo 122 bis comma 4)

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Controlli preventivi sulle opzioni

L'art. 3 individua le categorie dei soggetti tenuti a rispettare la normativa sull'antiriciclaggio, fra cui gli intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori finanziari e i prestatori di servizi di gioco.

Nella categoria dei professionisti di cui al comma 4, alla lettera b) dell'art. 3 rientra:

*«ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, **CAF** e patronati;»*

L'attività dei CAAF non può quindi prescindere innanzitutto dall'**adeguata verifica della clientela** che consiste nell'identificazione del cliente e nella verifica dei dati acquisiti, oltre al rispetto dei successivi adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette).

L'INTERMEDIARIO TRASMETTE LA COMUNICAZIONE

ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA REGOLARE RICEZIONE

L'AGENZIA RILASCI

